

Codice A1406B

D.D. 29 settembre 2020, n. 1019

Regione Piemonte - AGENAS. Accordo di collaborazione e avvio di progetto di ricerca, entrambi di durata triennale, per lo sviluppo di modelli organizzativi innovativi finalizzati anche ad una piu' efficace risposta all'emergenza pandemica. Accertamento sul cap. 16575 di euro 91.500 anno 2020, euro 270,000 anno 2021, euro 270.000 anno 2022, e impegno della somma complessiva di euro 91.500 anno 2020, euro 270.000 anno



ATTO DD 1019/A1400A/2020

DEL 29/09/2020

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE**

OGGETTO: Regione Piemonte - AGENAS. Accordo di collaborazione e avvio di progetto di ricerca, entrambi di durata triennale, per lo sviluppo di modelli organizzativi innovativi finalizzati anche ad una piu' efficace risposta all'emergenza pandemica. Accertamento sul cap. 16575 di euro 91.500 anno 2020, euro 270,000 anno 2021, euro 270.000 anno 2022, e impegno della somma complessiva di euro 91.500 anno 2020, euro 270.000 anno 2021, euro 270.0000 anno 2022 (o.f.c.)

Premesso che :

il d. lgs. n. 266/1993 e s.m.i., all'articolo 5, nell'istituire l'Agenzia per i servizi sanitari regionali (di seguito AGENAS), ha attribuito alla stessa specifiche funzioni "di supporto delle attività regionali, di valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi ai cittadini, di segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione delle risorse personali e materiali e nelle forniture, di trasferimento dell'innovazione e delle sperimentazioni in materia sanitaria";

la Conferenza Unificata, con successivi Atti rep n. 662/C.U. del 19 giugno 2003 e rep n. 73/C.U. del 20 settembre 2007, ha approvato gli indirizzi per l'attività dell'AGENAS, espressi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con specifico riferimento al compito di sviluppare competenze ed attività relativamente al supporto alle Regioni;

AGENAS, ai sensi dell'art. 5 del d. lgs. n. 266/1993 e dello Statuto approvato ex art. 17, comma 1, d. lgs. n. 106/2012, è ente pubblico non economico di rilievo nazionale che svolge funzioni di supporto al Ministero della Salute e alle Regioni;

l'art. 42, comma 2, del d.l. n. 23/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40/2020, nel disporre il commissariamento dell'AGENAS stabilisce che il Commissario collabora, nell'assolvimento dei compiti istituzionali di ricerca e di supporto-tecnico operativo alle Regioni, all'azione di potenziamento della rete di assistenza ospedaliera e territoriale, al fine di assicurare la

più elevata risposta sanitaria all'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia da COVID-2019.

Tutto ciò premesso,

considerato che AGENAS, ai sensi dell'art. 5 del proprio Statuto, per l'esercizio delle proprie funzioni e l'espletamento dei suoi compiti può stipulare Convenzioni con le Regioni;

con DGR n. 3-1883 del 10.08.2020 la Giunta regionale ha dato mandato alla competente Direzione regionale Sanità di adottare ogni provvedimento necessario alla stipulazione di un Accordo di collaborazione di durata triennale con AGENAS, finalizzato alla disciplina dei rapporti tra i due Enti, in particolare implementando le seguenti linee di attività, **nonché all'avvio di uno specifico Progetto di ricerca, da parte di AGENAS, di durata parimenti triennale, inerente lo sviluppo di modelli organizzativi innovativi finalizzati anche ad una più efficace risposta all'emergenza pandemica :**

- Supporto tecnico-operativo finalizzato al rafforzamento della risposta del Servizio Sanitario Regionale in ambito ospedaliero, anche volta a fronteggiare adeguatamente le emergenze epidemiche;
- Supporto tecnico-operativo alla programmazione regionale per la revisione dei percorsi organizzativi con particolare riferimento alla rete territoriale e alle cure primarie;
- Supporto tecnico-operativo alla programmazione regionale nell'ambito della riorganizzazione della rete emergenza-urgenza;
- Supporto tecnico-operativo per la valutazione delle performance delle aziende sanitarie, nonché per l'individuazione di una proposta di modello per la definizione, monitoraggio e valutazione degli obiettivi assegnati ai Direttori Generali delle aziende sanitarie della Regione Piemonte;
- Supporto tecnico operativo finalizzato allo sviluppo di sistemi di monitoraggio per l'implementazione di un ecosistema della sanità digitale nelle aziende sanitarie regionali;

rilevato che le linee di attività strategiche e di supporto finalizzate allo sviluppo, al miglioramento ed al potenziamento del Servizio sanitario regionale che la Regione intende implementare rientrano negli ambiti di attività di competenza sopraccitati di AGENAS, e considerato altresì che AGENAS, in ragione delle sue funzioni istituzionali, è l'unico soggetto che può fornire alla Regione le specifiche attività oggetto dell'Accordo;

considerato che la DGR n. 1-1883 del 10.08.2020 cit. riconosce in favore di AGENAS, per la realizzazione del progetto di ricerca triennale, un finanziamento complessivo di € 750.000,00, oneri fiscali compresi, per una quota annuale di finanziamento pari pertanto ad € 250.000,00, o.f.c. ;

considerato altresì che lo stesso provvedimento riconosce, per quanto attiene la rimborsabilità delle spese di missione del personale AGENAS non coinvolto nella realizzazione del Progetto di ricerca, un limite di spesa annuo non superiore ad € 20.00000 (euro ventimila/00), per l'intera durata triennale dell'Accordo di collaborazione, indipendentemente dal numero di risorse professionali utilizzate a tal fine dall'Agenzia; detti rimborsi saranno riconosciuti in conformità alla disciplina delle trasferte prevista dalla Regione Piemonte per i funzionari assegnati al ruolo della Giunta regionale;

dato atto **che alla spesa in questione - per quanto attiene al finanziamento del Progetto di**

ricerca - si fa fronte mediante un finanziamento a valere sul Fondo sanitario regionale con le risorse stanziare sul capitolo 142189 del Bilancio di previsione 2020-2022– Missione 13 – Programma 01 - che presenta la necessaria disponibilità, secondo il seguente riparto:

**2020 euro 85.000,00
2021 euro 250.000,00
2022 euro 250.000,00**

atteso che l'attuale bilancio pluriennale è relativo al periodo 2020-2022, ed in considerazione della decorrenza iniziale, a far data cioè dagli ultimi mesi dell'anno 2020, del Progetto di ricerca, che, parimenti di durata triennale, avrà termine nella seconda metà dell'anno 2023, alla copertura della spesa relativa all'anno 2023 si provvederà a seguito dell'assegnazione del Fondo sanitario regionale della rispettiva annualità, che sarà iscritto nel bilancio 2023;

dato altresì atto che alla spesa legata al rimborso delle missioni del personale AGENAS non coinvolto nella realizzazione del Progetto di ricerca si fa fronte mediante un finanziamento a valere sul fondo sanitario regionale con le risorse stanziare sul capitolo 142189 del Bilancio di previsione 2020-2022 – Missione 13 – Programma 1 - che presenta la necessaria disponibilità, secondo il seguente riparto:

**2020 euro 6.500,00
2021 euro 20.000,00
2022 euro 20.000,00**

atteso che l'attuale bilancio pluriennale è relativo al periodo 2020-2022, ed in considerazione della decorrenza iniziale, a far data cioè dagli ultimi mesi dell'anno 2020, dell'Accordo di collaborazione, che, parimenti di durata triennale, avrà termine nella seconda metà dell'anno 2023, alla copertura della spesa relativa all'anno 2023 si provvederà a seguito dell'assegnazione del Fondo sanitario regionale della rispettiva annualità, che sarà iscritto nel bilancio 2023;

tenuto conto del Decreto Legislativo n.118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 41.” e s.m.i.;

Viste le disposizioni del Titolo II “Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario” del D. Lgs. n. 118/2011;

tenuto conto del comma 2 lettera a) e b) dell'articolo 20 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i che dispone che le Regioni accertino ed impegnino nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente comprensivo di: fondo sanitario assegnato, quote premiali, quote di finanziamento vincolate o finalizzate, importi delle manovre fiscali regionali destinate al finanziamento della sanità, finanziamento del disavanzo sanitario pregresso, disponendo che eventuali perdite di finanziamento determinino la cancellazione dei residui attivi nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni;

vista la DGR 31 - 877 del 23/12/2019 “Riparto del Fondo Sanitario definitivo per il SSR 2019 delle risorse indistinte, finalizzate, premialita' e obiettivi di PSN a rettifica delle risorse provvisorie assegnate con D.G.R. n. 23–8257 del 27/12/2018. Disposizioni relative al vincolo di copertura dei disavanzi economici del SSR 2019 e Riparto Risorse per Preventivo economico

2020”;

vista la Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8. Bilancio di previsione finanziario 2020-2022;

vista la DGR 16 – 1198 del 3/04/2020 avente ad oggetto “Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”

occorre:

accertare sul capitolo 16575 del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato “**Appendice A – Elenco Registros contabili**” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le seguenti somme:

annualità 2020 euro 91.500
annualità 2021 euro 270.000
annualità 2022 euro 270.000

dando atto che trattasi di risorse derivanti dal riparto del Fondo sanitario nazionale – quota indistinta , codice versante 220175 Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGEP

impegnare, a favore dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari regionali – AGENAS (codice beneficiario 158886) con sede legale in Via Puglie, 23 – 00187 Roma (C.F97113690586) sul capitolo 142189 del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato “Appendice A – Elenco Registros contabili” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le somme (o.f.c.) di seguito indicate secondo il seguente riparto : (CUP J19D20000940002)

annualità 2020 :

- euro 85.000 per il finanziamento del progetto di ricerca
- euro 6.500 per il rimborso delle missioni del personale AGENAS non coinvolto nella realizzazione del progetto;

annualità 2021:

- euro 250.000 per il finanziamento del progetto di ricerca
- euro 20.000 per il rimborso delle missioni del personale AGENAS non coinvolto nella realizzazione del progetto;

annualità 2022:

- euro 250.000 per il finanziamento del progetto di ricerca
- euro 20.000 per il rimborso delle missioni del personale AGENAS non coinvolto nella realizzazione del progetto;

Dato atto che l'accertamento non è stato già assunto con precedenti atti.

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il D.lgs 118/2011; Vista la Legge regionale n. 8 del 31 marzo 2020 (Bilancio di previsione finanziario 2020-2022); vista la DGR 16 - 1198 del 3/04/2020

determina

per le ragioni espresse in premessa:

- di approvare l'Allegato A alla presente determinazione, a farne parte integrante e sostanziale, titolato "Schema di Accordo di collaborazione e di realizzazione di un Progetto di ricerca tra AGENAS e la Regione Piemonte", finalizzato alla disciplina dei rapporti fra i due Enti, ivi compresa l'esatta quantificazione del corrispettivo e relativa congruità, in particolare implementando le linee di attività di seguito riportate :

- Supporto tecnico-operativo finalizzato al rafforzamento della risposta del Servizio Sanitario Regionale in ambito ospedaliero, anche volta a fronteggiare adeguatamente le emergenze epidemiche;
- Supporto tecnico-operativo alla programmazione regionale per la revisione dei percorsi organizzativi con particolare riferimento alla rete territoriale e alle cure primarie;
- Supporto tecnico-operativo alla programmazione regionale nell'ambito della riorganizzazione della rete emergenza-urgenza;
- Supporto tecnico-operativo per la valutazione delle performance delle aziende sanitarie, nonché per l'individuazione di una proposta di modello per la definizione, monitoraggio e valutazione degli obiettivi assegnati ai Direttori Generali delle aziende sanitarie della Regione Piemonte;
- Supporto tecnico operativo finalizzato allo sviluppo di sistemi di monitoraggio per l'implementazione di un ecosistema della sanità digitale nelle aziende sanitarie regionali;

- di accertare sul capitolo 16575 del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato "Appendice A – Elenco Registros contabili" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le seguenti somme:

annualità 2020 euro 91.500

annualità 2021 euro 270.000

annualità 2022 euro 270.000

dando atto che trattasi di risorse derivanti dal riparto del Fondo sanitario nazionale – quota indistinta , codice versante 220175 Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGEPA

- di impegnare, a favore dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari regionali – AGENAS (codice beneficiario 158886) con sede legale in Via Puglie, 23 – 00187 Roma (C.F. 97113690586) sul capitolo 142189 del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato "Appendice A – Elenco Registros contabili" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le somme (o.f.c.) di seguito indicate secondo il seguente riparto:(CUP J19D20000940002)

annualità 2020 :

- euro 85.000 per il finanziamento del progetto di ricerca
- euro 6.500 per il rimborso delle missioni del personale AGENAS non coinvolto nella realizzazione del progetto;
- annualità 2021:
- euro 250.000 per il finanziamento del progetto di ricerca
- euro 20.000 per il rimborso delle missioni del personale AGENAS non coinvolto nella realizzazione del progetto;
- annualità 2022:
- euro 250.000 per il finanziamento del progetto di ricerca
- euro 20.000 per il rimborso delle missioni del personale AGENAS non coinvolto nella realizzazione del progetto;

- di dare atto che trattasi di spese non soggette agli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 136/2010 e s.m.i.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell' art. 23, comma 1, lett. d) del d. lgs. 33/2013.

IL DIRETTORE (A1400A - SANITA' E WELFARE)
Firmato digitalmente da Fabio Aimar

Allegato

ACCORDO

ex art. 15, legge n. 241/1990

TRA

la **Regione Piemonte** – codice fiscale 80087670016, rappresentata dal Direttore regionale della Direzione Sanità e Welfare

ai fini del presente accordo domiciliato per la carica presso l'Assessorato regionale alla sanità, livelli essenziali di assistenza, edilizia sanitaria, in Torino, corso Regina Margherita 153 bis, ed avente i poteri per il presente atto;

E

l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali - AGENAS, codice fiscale 97113690586 (di seguito anche "Agenzia"), con sede in via Puglie, 23 - 00187 Roma, nella persona del Commissario straordinario

domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia, ed avente i poteri per il presente atto,

PREMESSE

VISTO l'art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 e successive modifiche e integrazioni, che nell'istituire l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, ha attribuito alla stessa specifiche funzioni *"di supporto delle attività regionali, di valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi ai cittadini, di segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione delle risorse personali e materiali e nelle forniture, di trasferimento dell'innovazione e delle sperimentazioni in materia sanitaria"*.

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, e s.m.i. recante *"Completamento del riordino dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59"* (GU n.96 del 27-4-1998);

VISTO il decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 maggio 2001, con il quale è stato approvato il Regolamento sul funzionamento degli organi, sull'organizzazione dei servizi, sull'ordinamento del personale e sulla gestione amministrativo-contabile dell'Agenzia,

successivamente modificato, in attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, con il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione ed il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 settembre 2013;

VISTO l'art. 2 comma 357 e segg. della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che ha ridenominato l'Agenzia in "Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali";

VISTO il decreto del Ministro della salute del 4 aprile 2013 con il quale è stato approvato lo Statuto dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 17, comma 1 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106;

VISTO il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze del 16 maggio 2018 con il quale, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è stato adeguato il predetto regolamento di amministrazione e del personale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

VISTO il decreto del Ministro della salute del 18 maggio 2018 con il quale, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è stato adeguato il predetto statuto;

CONSIDERATI gli indirizzi della Conferenza Unificata per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, espressi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (rispettivamente, Repertorio Atti n. 662/C.U. del 19 giugno 2003 e Repertorio Atti n. 73/C.U. del 20 settembre 2007);

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 gennaio 2020 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020);

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (GU n. 45 del 23-02-2020) convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 (GU n. 61 del 9.03.2020) con il quale sono state adottate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus per contrastare l'emergenza epidemiologica, e i conseguenti decreti attuativi;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2020, n. 40 e, in particolare, l'art. 42 "Disposizioni urgenti per disciplinare il Commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali"

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 maggio 2020, registrato dall'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 giugno 2020, con visto n. 1677/2020, con il quale Domenico Mantoan è stato nominato Commissario straordinario dell'AGENAS;

VISTO l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo", in base al quale «*le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*»;

CONSIDERATO che si rende necessario disciplinare gli aspetti operativi della collaborazione di cui trattasi;

VISTA la comunicazione della Regione Piemonte prot. n. 4E/A1400A del 24.07.2020 con la quale quest'ultima ha confermato la necessità del perfezionamento con AGENAS di un Accordo di collaborazione di durata triennale, nonché di uno specifico progetto di ricerca inerente lo sviluppo di modelli organizzativi innovativi finalizzati anche ad una più efficace risposta all'emergenza pandemica;

VISTA la DGR della Regione Piemonte n. 3-1883 del 10.08.2020;

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue.

Articolo 1

(Premesse e allegati)

1. Le premesse e il documento tecnico allegato al presente Accordo, nonché gli eventuali ulteriori allegati e documenti tecnici redatti anche successivamente, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto e si intendono integralmente richiamati.
2. Le modalità di attuazione e realizzazione del presente accordo sono disciplinate come segue.

Articolo 2

(Oggetto)

1. In ragione della eccezionale emergenza epidemiologica in atto, con il presente accordo le parti si impegnano a collaborare nel potenziare le reti di assistenza ospedaliera e territoriale della Regione Piemonte, anche al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza, nonché a sviluppare le ulteriori linee di attività sotto elencate:

- Supporto tecnico-operativo finalizzato al rafforzamento della risposta del Servizio Sanitario Regionale in ambito ospedaliero, anche volta a fronteggiare adeguatamente le emergenze epidemiche
- Supporto tecnico-operativo alla programmazione Regionale per la revisione dei percorsi organizzativi con particolare riferimento alla rete territoriale e alle cure primarie.

- Supporto tecnico-operativo alla programmazione Regionale nell'ambito della riorganizzazione della rete emergenza-urgenza.
- Supporto tecnico-operativo per la valutazione delle performance delle Aziende sanitarie, nonché per l'individuazione di una proposta di modello per la definizione, monitoraggio e valutazione degli obiettivi assegnati ai Direttori Generali delle Aziende sanitarie della Regione Piemonte.
- Supporto tecnico operativo finalizzato allo sviluppo di sistemi di monitoraggio per l'implementazione di un ecosistema della sanità digitale nelle Aziende Sanitarie Regionali.

2. E' a carico della Regione Piemonte il rimborso delle spese relative ai costi di missione del personale AGENAS utilizzato, per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo, entro il limite annuo complessivo di spesa di € 20.000,00 (euro ventimila/00). Detti rimborsi saranno riconosciuti in conformità alla disciplina delle trasferte prevista dalla Regione Piemonte per i funzionari assegnati al ruolo della Giunta regionale.

3. La Regione partecipa fornendo i dati e mettendo a disposizione dell'AGENAS gli studi epidemiologici e le analisi sui percorsi clinico assistenziali già effettuati.

4. Potranno essere condivise anche ulteriori tematiche, da definirsi con formale scambio di note tra il Commissario straordinario di AGENAS e il Direttore regionale della Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte.

5. Le attività oggetto del presente accordo saranno realizzate dall'Agenzia attraverso l'impiego di risorse umane esperte, in possesso di requisiti di professionalità specifiche, da utilizzare per le attività di supporto, da rendersi anche presso la sede della Regione.

6. La Regione, per il tramite del coordinatore, si impegna a collaborare, fornendo all'AGENAS i dati dei flussi informativi relativi alle attività in oggetto, garantendo in ogni caso la trasmissione dei dati in forma anonima.

Articolo 3

(Durata e rinnovo)

1. Il presente Accordo ha durata triennale (n. 36 mesi) che decorre dalla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell'originale dell'atto munito di firma digitale, ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.

2. Le parti possono, a seguito di accordo scritto tra le stesse e per motivate esigenze, rinnovare il presente accordo, richiamando nelle premesse l'accordo stesso ed i risultati con esso raggiunti.

Articolo 4

(Modalità di realizzazione)

1. Le Parti, in attuazione della presente collaborazione, in considerazione della finalità di cui al precedente art. 2 comma 1, concordano sulla necessità di realizzare uno specifico progetto di ricerca, avente ad oggetto lo sviluppo di modelli organizzativi innovativi finalizzati anche ad una più efficace risposta all'emergenza pandemica, definito nel documento tecnico allegato al presente accordo, che ne costituisce parte integrante.
2. La Regione si impegna, altresì, a mettere a disposizione ogni documentazione ed informazione necessaria, nonché i beni strumentali e logistici, preventivamente concordati, ritenuti idonei alla migliore riuscita del presente accordo.
3. L'AGENAS potrà utilizzare i risultati dell'attività di collaborazione ai fini scientifici.

Articolo 5

(Coordinatori)

1. L'Agenzia indica quale coordinatore delle attività oggetto del presente accordo il dott. _____, che assicura il collegamento operativo con la Regione.
2. La Regione indica quale coordinatore e referente per le attività da svolgere il dott. _____. Tale coordinatore garantisce adeguato supporto da parte della competente struttura amministrativa regionale e delle aziende del servizio sanitario regionale interessate.
3. L'Agenzia e la Regione si riservano il diritto di identificare altri referenti rispetto a quelli indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo.
4. I coordinatori di cui al comma 1 e 2, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, elaborano annualmente il piano attuativo delle attività di cui all'art. 2 del presente Accordo.
5. I coordinatori di cui al comma 1 e 2, al termine di ogni trimestre producono congiuntamente una sintetica relazione delle attività svolte e propongono eventuali modifiche al piano attuativo.

Articolo 6

(Collaborazioni esterne)

1. Fermo restando quanto già indicato nell'articolo 2, comma 2, per l'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo e dell'allegato documento tecnico, l'Agenzia, nel rispetto della vigente normativa in materia di lavoro, di sicurezza, di previdenza e assistenza, può avvalersi, oltre che del proprio personale interno, anche dell'apporto professionale di esperti e professionisti esterni, ai sensi dell'articolo 9 del vigente Regolamento di amministrazione e del personale.
2. Le parti si impegnano ad utilizzare, ogniqualvolta ciò sia possibile ai fini degli obiettivi del presente accordo, strumenti telematici di lavoro.

Articolo 7

(Riservatezza e Trattamento dei dati personali)

1. Ai fini della protezione dei dati personali trova applicazione la normativa vigente, con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (RGPD), al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.
2. L'AGENAS e la Regione hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di natura tecnica, economica, amministrativa, ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente Accordo o comunque in relazione ad esso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dello stesso.
3. I dati potranno essere diffusi per fini istituzionali solo in forma anonima o aggregata.
4. Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione del presente Accordo. A tal fine, le Parti provvedono a far sottoscrivere ai predetti soggetti un modulo per la riservatezza e la dichiarazione sul conflitto di interessi.
5. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.
6. In ragione della natura del presente Accordo e dei relativi contenuti, il trattamento di dati personali ad opera delle Parti per il perseguimento delle finalità poste a fondamento dell'Accordo medesimo è effettuato ai sensi della normativa vigente in materia rispetto alla regolamentazione dei rapporti e delle responsabilità sul trattamento dei dati personali, anche con riguardo agli accordi tra pubbliche amministrazioni stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
7. Le Parti si danno reciprocamente atto che il trattamento di dati personali è effettuato per il perseguimento delle finalità del presente Accordo in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento ai sensi del RGPD.
8. Le Parti dichiarano di aver adottato le misure di sicurezza tecniche ed organizzative previste dalla normativa vigente in materia e, ai sensi dell'art. 37 del RGPD, di aver provveduto a nominare un responsabile per la protezione dei dati.
9. Per l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, il Titolare del trattamento dei dati personali è il Commissario straordinario dott. Domenico Mantoan e il Responsabile della protezione dei dati (RPD) di AGENAS è l'avv. Virginia Alongi, contattabile presso la sede dell'Agenzia

medesima in Via Piemonte n. 60, 00187 Roma, e-mail: responsabileprotezionedati@agenas.it. Per la Regione Piemonte, il titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta Regionale e il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il Direttore della Direzione Giunta Regionale, domiciliato per la carica presso la sede della Giunta Regionale - Torino, P.za Castello n. 165, e-mail: dpo@regione.piemonte.it.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(firmato con firma elettronica qualificata)

Per la Regione Piemonte
IL DIRETTORE REGIONALE DELLA DIREZIONE SANITÀ E WELFARE

(firmato con firma elettronica qualificata)

DOCUMENTO TECNICO

CUP n. J19D20000940002

Ambito della ricerca

L'Agenzia, considerata la collaborazione tra le Parti su temi di interesse comune quali il potenziamento delle reti di assistenza ospedaliera e territoriale della Regione Piemonte, anche al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza, in base a quanto previsto all'art. 4, comma 1, dell'Accordo di collaborazione sottoscritto tra la Parti, a cui accede il presente atto, realizza il seguente progetto di ricerca avente ad oggetto lo sviluppo di modelli organizzativi innovativi finalizzati anche ad una più efficace risposta all'emergenza pandemica.

Modalità di realizzazione

L'Agenzia si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente documento tecnico secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche vigenti e

secondo le condizioni, le modalità e i termini indicati nel presente atto, e descritte nel “Piano operativo” che verrà approvato con scambio di note tra le Parti.

Le attività oggetto del presente atto possono essere espletate in tutto o in parte presso le sedi della Regione, previo accordo tra le Parti mediante scambio di note formali tra i responsabili del progetto. In tal caso l’Agenzia è esonerata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose - da chiunque causati e/o riportati – durante lo svolgimento delle suddette attività.

Durata del progetto

Il progetto di ricerca, che costituisce l’oggetto del presente documento tecnico, ha durata di trentasei (36) mesi a decorrere dalla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, della dichiarazione di avvio delle attività.

Le Parti potranno, per documentati motivi, con nota da inviare almeno 15 giorni prima della scadenza, procedere alla proroga del termine conclusivo della progetto, per un periodo di tempo non superiore a 6 (sei) mesi. L’eventuale proroga, subordinata alla riconosciuta sussistenza di ragioni di opportunità e di pubblico interesse, non comporta alcun onere aggiuntivo.

Responsabili

La Regione Piemonte indica quale responsabile il dott.

L’Agenzia indica quale responsabile il dott.

Le parti si riservano il diritto di individuare altri responsabili rispetto a quelli sopra indicati.

Finanziamento del progetto di ricerca

Ai fini della realizzazione delle attività oggetto del Progetto di ricerca di cui al presente documento tecnico, la Regione Piemonte riconosce in favore dell’Agenzia un finanziamento complessivo pari a € 750.000,00 (euro settecentocinquantamila/00) per l’intera durata triennale di validità del Progetto stesso, suddiviso in quote di finanziamento pari ad € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00) per ciascuna annualità, da ritenersi onnicomprensive di tutti gli oneri diretti e indiretti.

Le quote annuali di finanziamento verranno corrisposte, con periodicità semestrale, secondo le modalità di seguito indicate e per ciascuna annualità, con la precisazione che tutta la documentazione inerente dovrà essere trasmessa all’indirizzo di posta elettronica certificata personale.sanitario@cert.regione.piemonte.it:

- una prima tranche, pari al 50% del totale della quota del finanziamento annuale, pari a € 125.000,00 (euro centoventicinquemila/00) oneri fiscali inclusi, entro trenta giorni dalla ricezione della nota di debito, che verrà emessa dall’Agenzia contestualmente all’invio della

prima relazione semestrale, e previa approvazione, da parte della Regione Piemonte, della medesima relazione e della rendicontazione finanziaria sulle spese sostenute nel primo semestre;

- una seconda tranches, pari al residuo 50% del totale della quota del finanziamento annuale, pari a € 125.000,00 (euro centoventicinquemila/00) oneri fiscali inclusi, entro trenta giorni dalla ricezione della nota di debito, che verrà emessa dall'Agenzia contestualmente all'invio della seconda relazione semestrale e previa approvazione, da parte della Regione Piemonte, della medesima relazione e della rendicontazione finanziaria sulle spese sostenute nel secondo semestre.

Per la corresponsione del finanziamento, l'Agenzia provvede ad inviare alla Regione note di debito (che devono recare l'indicazione del numero CUP associato al progetto di ricerca), unitamente alle relazioni semestrali.

L'accredito delle somme avverrà mediante girofondo ordinario dal conto della Regione Piemonte al conto di Tesoreria Unica n. intestato all'Agenas.

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente documento tecnico, trovano applicazione le disposizioni di legge, nonché quanto previsto nell'Accordo ex art. 15 legge n. 241/1990 sottoscritto tra le Parti, di cui questo documento costituisce parte integrante.

Le Parti, in qualsiasi momento prima della scadenza del termine di validità del presente Accordo, possono proporre modifiche ed integrazioni, mediante scambio di note tra le Parti, a quanto previsto dal presente atto che appaiano opportune o necessarie per il miglior esito delle attività o siano suggerite dalla natura e consistenza dei risultati nel frattempo conseguiti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(firmato con firma elettronica qualificata)

Per la Regione Piemonte

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA DIREZIONE SANITÀ E WELFARE

(firmato con firma elettronica qualificata)